

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3319-A</sup>

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISENTINI)

---

Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, recante misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato

---

*Presentato il 2 dicembre 1985*

---

---

NOTA: Testo approvato dalle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIII (Lavoro e previdenza sociale) il 15 gennaio 1986.

In data 15 gennaio 1986 le Commissioni V e XIII hanno richiesto l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea.

TESTO  
DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, recante misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, recante misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato.

TESTO  
DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, recante misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato.

ART. 1.

Il decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, recante misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1:*

*il comma 1 è sostituito dai seguenti:*

« 1. I soggetti che provvedono al pagamento dei contributi e premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali successivamente al termine stabilito sono tenuti al versamento di una somma aggiuntiva:

a) pari al 25 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene nei 30 giorni successivi al termine stabilito;

b) in una misura variabile tra il 50 per cento ed il 75 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene tra il trentunesimo ed il sessantesimo giorno successivo al termine stabilito;

c) in una misura variabile tra il 75 per cento ed il 100 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno successivo al termine stabilito;

d) in una misura variabile tra il 100 per cento ed il 150 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene tra il novantunesimo ed il centottantesimo giorno successivo al termine stabilito;

e) in una misura variabile tra il 150 per cento ed il 200 per cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene tra il centottantunesimo ed il duecentosettantesimo giorno successivo al termine stabilito.

1-bis. Qualora il versamento dei contributi e premi venga effettuato oltre il duecentosettantesimo giorno successivo al termine stabilito, la somma aggiuntiva è fissata nella misura pari al 200 per cento dei contributi e premi dovuti.

1-ter. Nel caso di versamento effettuato in misura inferiore a quella dovuta la somma aggiuntiva è commisurata all'importo non versato.

1-quater. Restano ferme le ulteriori sanzioni amministrative e penali.»;

*dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

« 2-bis. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi e premi di cui al comma 1 da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fine di lucro, la somma aggiuntiva di cui al precedente comma 1 è ridotta al 25 per cento e la somma aggiuntiva, di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali, qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla ritardata erogazione dei contributi o finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione »;

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

« 3. Agli effetti di cui ai commi 5 e seguenti dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, il versamento dei contributi e premi dovuti fino al 31 dicembre 1985 può essere effettuato entro il 20 febbraio 1986, ovvero anche in rate mensili in

numero non superiore a 12, delle quali la prima, entro il 2 febbraio 1986, di ammontare non inferiore al 30 per cento dei contributi e premi dovuti; sull'importo delle rate successive eguali e consecutive si applicano gli interessi di dilazione »;

*al comma 4, le parole: « 20 luglio 1985 », sono sostituite dalle seguenti: « 2 febbraio 1986 »;*

*al comma 4, dopo le parole: « sempreché, », sono aggiunte le seguenti: « nel caso di accoglimento della domanda, effettuato puntualmente il versamento sia delle quote mensili di ammortamento che dei contributi correnti e, ».*

*il comma 8 è sostituito dal seguente:*

« 8. Ai lavoratori agricoli autonomi, agli artigiani e agli esercenti attività commerciali i quali presentino domanda di iscrizione sugli appositi elenchi entro il 2 febbraio 1986 si applicano le disposizioni di cui al comma 1 con una riduzione delle sanzioni civili del 50 per cento »;

*dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:*

« 8-bis. Il termine di cui al comma 4 del presente articolo è sospeso nei confronti dei soggetti che alla data del 31 dicembre 1985 erano parte in procedimenti amministrativi o giudiziari in materia previdenziale e assistenziale. Nei confronti di tali soggetti, gli istituti previdenziali e assistenziali, successivamente alla definizione della vertenza, fisseranno il termine entro il quale dovranno essere versati i contributi dovuti fino al 31 dicembre 1985. Trascorso tale termine, si applica la disposizione di cui al comma 4 del presente articolo »;

« 8-ter. Le aziende che si trovino in amministrazione controllata o straordinaria alla data del 31 dicembre 1985 non incorrono nelle sanzioni di cui al comma 1 del presente articolo per quanto riguarda i debiti contributivi consolidati anteriormente all'apertura della procedura ove

provvedano al loro pagamento entro 30 giorni dalla data di chiusura della procedura stessa »;

« 8-*quater*. Le camere di commercio e gli enti presso i quali sono gestiti gli albi, elenchi o registri delle imprese o delle professioni, sono tenuti a comunicare trimestralmente agli enti previdenziali, assicurativi e assistenziali ogni variazione apportata agli albi, elenchi o registri, avanti richiamati »;

*dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:*

« 9-*bis*. I soggetti che ai sensi del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1984, n. 30, hanno presentato istanza di regolarizzazione dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali mediante cessione di crediti vantati nei confronti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni ritenuti anche parzialmente non maturati, sono ammessi ai benefici previsti dal predetto decreto-legge a condizione che i crediti ceduti risultino maturati in base alla legge alla data del 31 dicembre 1985 »;

*il comma 11 è sostituito dal seguente:*

« 11. Per le domande di rateazione presentate entro la data del 22 luglio 1985 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla predetta data »;

*il comma 12 è soppresso.*

*Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:*

#### ART. 1-*bis*.

« 1. È sospeso il versamento dei contributi scadenti dal 1° luglio 1981 dovuti a tutto l'anno di competenza 1985 dai datori di lavoro agricolo e, per le proprie

assicurazioni, dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti con aziende ubicate nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

2. Dalla sospensione di cui al comma precedente sono escluse le aziende agricole che hanno già beneficiato a qualsiasi titolo dei provvedimenti di rateizzazione dei contributi venuti a scadere nel periodo 1° luglio 1985.

3. Al recupero dei contributi sospesi si provvede senza aggravio di interessi nel quinquennio successivo a partire dal 1° luglio 1986 con le modalità e i termini che saranno fissati con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale »;

#### ART. 1-ter.

« 1. È fatto obbligo ai legali rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale di utilizzare, in via prioritaria, per la regolarizzazione delle posizioni contributive, previdenziali ed assistenziali, e di quelle retributive del personale, in servizio ed in quiescenza, le somme percepite in base alle ripartizioni definitive per gli anni 1982, 1983 e 1984 dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804. Per gli stessi fini dovranno essere utilizzate le somme percepite a titolo di anticipazioni in conto dei contributi al finanziamento relativo all'esercizio 1985 ed a seguito di ripartizione definitiva per l'esercizio medesimo.

2. Per gli anni 1982, 1983, 1984 e 1985 le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui al comma 1 sono effettuate, in deroga alle vigenti disposizioni, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, sentiti gli istituti stessi, in base a quote percentuali determinate con

riferimento alle quote di ripartizione definitiva applicate nel triennio 1979-1981 ed ai dati acquisiti dagli ispettorati del lavoro presso gli istituti di previdenza e di assistenza sociale e gli istituti di patronato e di assistenza sociale e relativi all'attività ed all'organizzazione di questi ultimi nei predetti anni 1982, 1983, 1984 e 1985.

3. In attesa delle ripartizioni definitive di cui al comma 2, restano provvisoriamente confermate le anticipazioni disposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in conto dei contributi al finanziamento relativi agli esercizi 1982 e 1983.

4. Limitatamente all'anno 1985 i criteri di ripartizione di cui al comma 2 si applicano sul 90 per cento dell'ammontare dei fondi disponibili per l'anno medesimo. Il restante 10 per cento, nonché i fondi già accantonati ai sensi degli articoli 2 e 15 del decreto ministeriale 26 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 29 luglio 1981, e dei decreti ministeriali 26 maggio 1983 e 31 maggio 1984, relativi all'imposizione dell'aliquota per gli anni 1982 e 1983, saranno utilizzati, secondo i criteri stabiliti con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, per finalità di potenziamento e di ristrutturazione degli istituti stessi »;

#### ART. 1-quater.

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 le aliquote contributive previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri sono ridotte entro il limite massimo del 50 per cento con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. A decorrere dall'anno 1988 la misura della riduzione può essere modificata annualmente sulla base delle variazioni in-

tervenute nel tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno precedente ».

**ART. 2.**

« 1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 settembre 1985, n. 477 e 20 novembre 1985, n. 649, non convertiti in legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».